

Linee guida per la redazione degli atti nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.

Premessa

A seguito della riunione di sezione del 17.11.2023 i Magistrati della sezione lavoro, unitamente al Presidente di sezione, hanno discusso della necessità di ridefinire l'ambito di operatività dei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., a seguito delle recenti pronunce di legittimità che, anche nelle controversie volte ad accertare la disabilità hanno, unanimemente, qualificato l'INPS quale unico legittimato passivo (cfr. fra le tante Cass. 7 settembre 2022 n. 26317; Cass. 16 febbraio 2023 n. 4833). Tale soluzione ermeneutica avallata dai giudici della Suprema Corte impone una rideterminazione delle linee guida pubblicate sul sito del tribunale ed adottate a seguito del decreto del Presidente del Tribunale n. 254/2019, con il quale è stato istituito l'Ufficio per il Processo ed è stata delegata ai GOP la trattazione dei procedimenti per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. (dalla fase del conferimento dell'incarico sino al decreto di omologa).

La sezione lavoro onde garantire una trattazione omogenea delle questioni soggette a tale rito e con l'obiettivo di promuovere l'instaurazione di prassi virtuose volte a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale in materia, concorda l'adozione di una serie di determinazioni, qui racchiuse, che si auspica siano osservate preventivamente onde scongiurare pronunce di mero rito.

Le linee guida si compongono di una **prima sezione** che ricomprende l'ambito di operatività della disposizione nonché del contenuto minimo dell'atto introduttivo.

Una **seconda sezione** che regola la fase delle attività successive al conferimento dell'incarico.

Una **terza sezione** sul modello-tipo della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

PRIMA SEZIONE

All'esito dei lavori, è stato deliberato che **l'ambito di operatività** dell'art. 445 bis c.p.c. è limitato alle ipotesi previste dal legislatore.

L'interpretazione è suggerita dallo scopo della riforma che, così come statuisce l'art. 38 d.l. 6.7.2011 n.98, è *"realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi"*.

Ebbene la disposizione prevede che il/la ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta, per tutte le controversie "in **materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222**".

Ne consegue, quindi, che sono **escluse** dall'ambito di operatività della previsione le domande aventi ad oggetto:

- pensione di vecchiaia anticipata agli invalidi all'80% (art.1 d.lgs. 503/92);
- pensioni ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili (art.13 r.d. 636/1939);
- accredito contributi (due mesi di contribuzione figurativa utile per ogni anno di servizio ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra);
- assegni nucleo familiare sulla prestazione ai superstiti art.2 co 8 d.l. 69/1988

Contenuto indefettibile dell'atto introduttivo.

E' opportuno al fine di procedere ad un tempestivo vaglio dell'atto introduttivo che in esso vi siano le seguenti allegazioni:

- 1) la data della domanda amministrativa ed il suo esito;
- 2) specifica deduzione delle patologie sofferte dall'istante;
- 3) per le prestazioni richieste ex l.222 /84 l'indicazione delle mansioni svolte al fine di valutare l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
- 4) per assegno/pensione invalidità la produzione della certificazione Agenzia Entrate e per l'indennità di accompagnamento la dichiarazione di notorietà di mancati ricoveri;
- 5) per i benefici collegati al riconoscimento della condizione di handicap la mera deduzione degli stessi.

SEZIONE SECONDA

E' necessario che la documentazione sanitaria di formazione successiva sia depositata sempre quale allegato di un'istanza che contenga **indicizzazione** dei singoli documenti.

E' necessario che **la numerazione dell'indice corrisponda al file telematico dei documenti allegati conformemente al DM 110/2023.**

E' opportuno, altresì, che la documentazione sanitaria depositata telematicamente rechi l'attestazione di conformità all'originale.

I magistrati evidenziano che, al fine di coniugare l'osservanza del dettato di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. e la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, è soggetta al vaglio di ammissibilità **esclusivamente** la documentazione di formazione successiva **depositata entro il termine di replica alle bozze.**

Il procuratore dovrà, all'interno dell'istanza, evidenziare e precisare la data entro la quale è esercitabile il diritto di replica onde consentire al GOP di procedere al vaglio di tempestività.

SEZIONE TERZA

Ai fini dell'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza, ai sensi dell'art 152 disp att. Cpc, :

- L'autocertificazione dovrà essere resa su apposito file depositato unitamente al ricorso. La dichiarazione potrà essere contenuta anche nelle conclusioni del ricorso dove sarà richiamato il contenuto di un'apposita autocertificazione redatta su foglio separato ed allegato all'atto introduttivo.

Di seguito un modello-tipo di autocertificazione.

<p style="text-align: center;">Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di soccombenza in giudizi previdenziali (art. 152 disp. att. C.P.C.)</p>

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in
_____ prov. _____
via/piazza _____ n° _____
Codice Fiscale _____

In relazione all'azione giudiziaria promossa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto le prestazioni previdenziali o assistenziali di cui al ricorso al quale la presente dichiarazione viene allegata;

CHIEDE

ai sensi degli artt. 152 disp. att. C.P.C. (come modificato dall'art. 42 D.L. 30.09.2003 n.269, convertito in legge 24.11.2003 n.326, e dal comma 1°, lett. b), n. 2) dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n.111) e 76 D.P.R. 30.05.2002 n.115, di essere esentato, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali.

A tal fine dichiara, **consapevole delle responsabilità di legge derivanti da dichiarazioni false o reticenti:**

- di aver conseguito, nell'anno _____¹, un reddito pari a euro _____;
- sussistono le condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio, in quanto il **reddito complessivo personale e del proprio nucleo familiare** nell'anno sopra indicato, determinato secondo le modalità indicate negli artt.76 e 77 D.P.R. 30.05.2002 n.115, risulta pari a € _____, e dunque non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio, ovvero a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi del predetto art 76 ed attualmente pari a euro _____, elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente fiscalmente a carico.

Dichiara di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza, e fino a quando il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

_____, ____/____/____²

1 Indicare l'anno a cui si riferisce l'ultima dichiarazione dei redditi.

2 Luogo e data di redazione della dichiarazione.

SEZIONE QUARTA

Si invitano i procuratori a redigere ricorsi che richiamino specificamente mediante rinvio numerico i documenti contenuti nella produzione (es. all. n.....)

I procuratori devono comporre il fascicolo considerando **un file per ogni singolo documento, onde consentire l'immediata lettura, contraddistinguendolo numericamente e verificando la corrispondenza numerica con l'indice del foliaro, conformemente a quanto previsto dal DM 110/2023.**

ENTRATA IN VIGORE

Le presenti linee guida, pubblicate sul sito del Tribunale, dovranno essere osservate a far data dal **1° Febbraio 2024.**

Il Presidente della sezione lavoro



Dott. Roberto Pellecchia



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Presidenza del Tribunale

Visto, si autorizza la pubblicazione sul Sito Web del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Gabriella Maria Casella